

## TI\_GERICHTE 34.2017.9 vom 30. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2017.9](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2017.9)

FR: TI\_GERICHTE 34.2017.9 du 30 novembre 2018

IT: TI\_GERICHTE 34.2017.9 del 30 novembre 2018

### Erwägungen

#### E. 11

LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. L'art. 12 LPP, come accennato, riguarda invece l'affiliazione d'ufficio all'Istituto collettore ■ cui competente pure l'effettuazione delle prestazioni (art. 12 cpv. 1 LPP e art. 60 cpv. 2 lett. d LPP) ■ nel caso in cui un evento assicurato (decesso o invalidità del salariato oppure, ciò che corrisponde al caso in esame, la cessazione del rapporto di lavoro con realizzazione di un caso di libero passaggio) si realizzi prima che il datore di lavoro si sia affiliato a un istituto. Tale affiliazione (retroattiva) per legge giusta l'art. 12 LPP è disciplinata nel dettaglio dall'Ordinanza concernente i diritti dell'Istituto collettore in materia di previdenza professionale (RS 831.434). Per quel che riguarda i contributi, come detto essi vengono stabiliti dall'Istituto collettore per mezzo di decisione formale impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

2.6 Dalle allegazioni di petizione, dalla documentazione prodotta ed in particolare dall'esito dei surriferiti accertamenti effettuati dal Tribunale (cfr. supra consid. da 1.3 a 1.22) risulta che l'attore ha lavorato alle dipendenze dell'associazione CV 1 nel 2015 e 2016, percependo salari superiori al minimo ex art. 7 cpv. 1 LPP. Risulta inoltre che il datore di lavoro non lo ha assicurato ai fini previdenziali non essendo neppure affiliato ad un istituto di previdenza.

In corso d'istruttoria, su invito del Tribunale la Fondazione CV 2 ha provveduto ■ dopo verifica dell'obbligo d'affiliazione e contributivo della CV 1 ■ ad affiliare d'ufficio la società sportiva quale datrice di lavoro retroattivamente dal 1. gennaio 2015 (cfr. XLI-2). La procedura d'affiliazione avviata nei confronti dell'associazione \_\_\_\_\_ (cfr. XIX) ■ come i suevoti accertamenti del Tribunale hanno permesso di stabilire e come comunicato alle parti in occasione dell'udienza di discussione del 13 novembre 2017 (cfr. XXXVII) ■ si è rivelata irrilevante ai fini del presente giudizio trattandosi (contrariamente a quanto indicato in petizione) di entità giuridica diversa dalla associazione CV 1 e che non risulta essere mai stata datrice di lavoro dell'attore (sul punto cfr. anche la citata sentenza 27 luglio 2018 del Pretore di \_\_\_\_\_, sub L-1).

Quo all'obbligo assicurativo LPP dell'attore e all'eventuale consecutivo suo diritto al versamento di una prestazione d'uscita, in un primo momento la fondazione convenuta ■ su richiesta del giudice delegato (cfr. XXXVII) esulla base dei salari inizialmente comunicati dalla Cassa di compensazione (cfr. XIV) ■ aveva comunicato che, per quanto riguarda AT 1, non vi era nessuna prestazione d'uscita da versare, l'assicurato non avendo percepito un salario soggetto a obbligo contributivo LPP (CHF 6'000 da settembre a dicembre 2015 e CHF 4'500 da gennaio a marzo 2016; cfr. XLI-4, cfr. art. 2

LPP).

Tuttavia, dopo crescita in giudicato della sentenza 27 luglio 2018 con cui il Pretore di \_\_\_\_\_ ha accertato il diritto di AT 1 ad un salario netto di EUR 18'300 per la stagione 2015-2016 con condanna al versamento da parte della associazione CV 1 di un saldo di EUR 7'691.50 a favore del lavoratore, su richiesta del TCA la Cassa di compensazione ha aggiornato i salari (lordi) AVS dell'attore, fissandoli in Salario dichiarato con distinta salari anno 2015 (09 - 12) = CHF 6'000.00 / Salario da riprendere con Tassazione d'ufficio 2015 = CHF 4'967.00 / Salario dichiarato con distinta salari anno 2016 (01 - 04) = CHF 4'500.00 / Salario da riprendere con Tassazione d'ufficio 2016 = CHF 5'363.00, importi ripresi e confermati dalla Cassa nelle tassazioni d'ufficio per gli anni 2015 e 2016 (cfr. LVI, LXVII-1).

Sulla base dei summenzionati importi, su richiesta del giudice delegato la fondazione ha quindi riesaminato l'obbligo assicurativo LPP del dipendente e ha aggiornato la quantificazione della sua prestazione d'uscita, cifrandola in CHF 114.66 (cfr. LXII-1). Tale importo è stabilito conformemente alle norme di legge applicabili è stato comunicato al patrocinatore dell'attore, il quale al proposito ha dichiarato di ritenere conclusa la procedura di recupero degli averi pensionistici (cfr. LXIV).

2.7 Stante quanto precede, se da un lato dev'essere negata la legittimazione passiva di CV 1 e quindi la proponibilità della petizione nei suoi confronti per i motivi sopra esposti (cfr. supra consid. 2.2), dall'altro lato la richiesta di giudizio, da riferire all'ambito applicativo dell'art. 12 LPP e tendente al versamento da parte della Fondazione Istituto collettore LPP della prestazioni d'uscita spettante all'attore quale ex dipendente della CV 1, è suscettibile di essere accolta.

La Fondazione CV 2 che ha riconosciuto la pretesa attorea provvedendo pure alla sua corretta quantificazione nella misura in cui non vi abbia già provveduto dovrà procedere all'effettivo versamento della prestazione d'uscita di CHF 114.66 in applicazione degli artt. 3 e segg. LFLP.

2.8 La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Pur risultando parte attrice formalmente vincente in causa (nei confronti della fondazione convenuta), non si giustifica l'assegnazione di ripetibili a suo favore. La presente procedura giudiziaria avrebbe infatti potuto e dovuto essere se del caso incoata solo una volta stabilito l'obbligo di affiliazione di CV 1 per via decisionale ex art. 60 cpv. 2 lett. a LPP e dopo la fissazione dei contributi ex art. 12 cpv. 2 LPP (cfr. supra consid. 2.3) decisioni entrambe impugnabili, come visto, al Tribunale amministrativo federale nonché dopo l'eventuale rifiuto (da ritenere non verosimile) da parte della Fondazione CV 2 di riconoscere ed effettuare la prestazione dovuta giusta l'art. 12 cpv. 1 LPP.

Nessuna indennità di parte viene riconosciuta all'associazione CV 1, rimasta contumace in causa (cfr. supra consid. 1.2).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.